

Un bel pRObLema

Deduzione interessi passivi per soggetti IRES

a cura Pierpaolo Bilotta

Numerose sono le novità che riguardano i bilanci per l'esercizio 2008, molte delle quali oggetto di approfondimenti e chiarimenti di prassi e di dottrina.

Fra tutte, ritengo che la problematica di cui al novellato art 96 del TUIR circa la deduzione degli interessi passivi meriti particolare attenzione.

La volontà del legislatore di semplificare il calcolo di deducibilità degli interessi passivi rispetto al passato rimane apprezzabile. Siamo infatti passati dal regime della Thin Cap (che costringeva a calcoli molto articolati), alla determinazione di un tetto massimo di deducibilità pari ad un percentuale (30%) sul ROL, risultato operativo lordo.

Il ROL, a sua volta, è determinato sulla base della classificazione civilistica del bilancio.

RISULTATO OPERATIVO LORDO	IMPORTO
TOTALE A CONTO ECONOMICO	5.000.000
meno	
TOTALE B CONTO ECONOMICO	4.800.000
= DIFFERENZA	200.000
più	
10.a) AMMORTAMENTI IMM. IMMATERIALI	10.000
10.b) AMMORTAMENTI IMM. MATERIALI	90.000
CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (COME INDICATI IN CONTO ECONOMICO)	300.000
= RISULTATO OPERATIVO LORDO	600.000

Dalle prime applicazioni di tale nuovo limite, emergono effettivamente sorprese amare, che peraltro vanificano abbondantemente la minore aliquota impositiva IRES passata al 27,5%. Le società, infatti, particolarmente esposte finanziariamente si vedono costrette a pagare imposte su una fetta di interessi passivi sostenuti nell'esercizio.

Seppur condivisibile lo stimolo del legislatore di diminuire gli indebitamenti delle aziende favorendo l'apporto di liquidità da parte dei soci (capitalizzando la società); siamo in presenza di una determinazione del tetto massimo di deducibilità particolarmente restrittiva.

La necessità di un tetto più elevato risulta ampliata dal noto periodo di recessione che stiamo vivendo, caratterizzato da una accresciuta necessità di credito. Non ultima poi la riflessione che le realtà del mezzogiorno sono solite sostenere alti costi per oneri finanziari frutto anche di tassi applicati che non rendono omogenea la nostra penisola.

A nulla sono valse le pressioni dottrinali, a cui aderiamo fortemente, di incrementare il limite del 30% ben al di là della semplice franchigia dei 10.000 del primo anno (ben poca cosa).

Qualora le regole dovessero rimanere tali, senza entrare nel merito del calcolo di cui si è molto discusso in varie sedi, concentriamo l'attenzione su alcune attenzioni che possono limitare l'impatto:

classificazione civilistiche

accade di sovente che la classificazione in C17 (oneri finanziari) comprenda una serie di addebiti operati dalle banche che in realtà rappresentano servizi. Abbiamo ogni interesse a stornare tali imputazione a favore della voce B14 (oneri di gestione), ciò anche ai fini Irap evidentemente;

capitalizzazione interessi

ricorrendone i presupposti civilistici e fiscali (art 110 c.1 lett B) capitalizzare gli interessi passivi attraverso l'imputazione ai ricavi A4 genera il doppio beneficio di aumentare il ROL ma anche non concorrere nel novero degli interessi passivi soggetti al limite del 30% del ROL

imposte anticipate

in considerazione delle maggiori imposte che scaturiscono per effetto di interessi passivi indeducibili, si ottiene in prima istanza un peggioramento dei conti civilistici con relativa minor utile o maggiore perdita. Ciò può avere effetti particolarmente problematici sia per gli effetti squisitamente civilistici, sia per il merito creditizio della società. Non trascuriamo pertanto di iscrivere imposte anticipate fra i ricavi della voce E22 qualora ne ricorrano i presupposti civilistici, ossia che i crediti tributari che ne scaturiscono siano compensabili con i risultati delle gestioni future.

Piccole difese che aiutano la chiusura difficoltosa dei bilanci 2008.

Pierpaolo Bilotta
10 Aprile 2009